

N. 3390/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3390/2023 r.g. promossa da:

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA, C.F. 94616340157, con sede in Monza, viale Mirabellino n. 2, in persona del Presidente legale rappresentante, dott. Paolo Pilotto, rappresentato e difeso dall'avv. UMBERTO GRELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

SCRIPTA MANEANT S.R.L., P.IVA 02287750356, con sede in Bologna, via dell'Arcoveggio n. 74/2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE MERANGOLO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Pastrengo n. 2,

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Contenzioso relativo a beni demaniali

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Parte attrice opponente:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, attesa la narrativa che precede ed alla stregua delle risultanze istruttorie, così giudicare:

in via pregiudiziale: sospendere il giudizio e promuovere il giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 3 commi 12 e 13 e dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 149/2022 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 110 e 111 della Costituzione.

in via preliminare: accogliere la proposta eccezione di improcedibilità dell'azione intentata dalla ricorrente e, per l'effetto, disporre i provvedimenti conseguenti ai sensi di legge ex art. 3 della L. 164/2012 assegnando un termine per la celebrazione del procedimento necessario di negoziazione assistita

in via principale e nel merito: accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta e, per l'effetto, respingere le domande tutte e le pretese creditorie avanzate e revocare il decreto ingiuntivo del tribunale di Monza n. 1111/2023 qui opposto siccome inammissibile ed infondato

in via subordinata e sempre nel merito: compensare eventuali crediti che dovessero essere riconosciuti a Scripta Maneant srl con il credito ex art. 1460 c.c. vantato dal Consorzio nei suoi confronti per l'importo di euro 92.840,50

in via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga ordinata a Scripta Maneant srl esibizione in originale dei seguenti documenti (doc. 11 comparsa di costituzione avversaria) affinché questo Tribunale ne possa verificare l'autenticità raffrontando le firme chiaramente diverse:

- scrittura privata del 29 luglio 2014 con il sig. Peter Silvermann*
- scrittura privata del 12 marzo 2015 con il sig. Peter Silvermann*
- scrittura privata del 20 maggio 2015 con il sig. Peter Silvermann*

Si richiede, altresì, che venga ordinata sempre ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione bancaria comprovante l'avvenuta esecuzione da parte di Scripta Maneant srl dei versamenti a favore del sig. Peter Silverman di euro 50.000,00 e 70.000,00 e l'avvenuta effettivo incasso da parte di quest'ultimo come meglio specificato in narrativa di tali somme, come pure che venga ordinata a Scripta Maneant srl sempre ex art. 210 cpc l'esibizione in giudizio del contratto stipulato con il sig. Peter Silvermann di prestito oneroso dell'opera d'arte per la mostra di Monza, delle polizze assicurative annesse, della documentazione doganale annessa tutte necessaria per legge, nonché copia dei contratti con le compagnie di security per il trasporto del dipinto con guardie armate dalla sua sede sino alla Reggia di Monza; ci si oppone fermamente alle istanze istruttorie articolate con richiesta di testimonianze e capitoli di prova da Scripta Maneant srl perché inammissibili, generiche ed inutili; in caso subordinato di ammissione delle predette istanze si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indicano a testi il dott. Lorenzo Lamperti già direttore generale del consorzio della Reggia di Monza ed il dott. Corrado Beretta funzionario della Reggia di Monza sui medesimi capitoli dedotti

in ogni caso: spese ed onorari di lite integralmente rifusi, con condanna della società Scripta Maneant srl a corrispondere al Consorzio opponente la somma equitativamente determinata e ritenuta di giustizia per lite temeraria e per responsabilità aggravata processuale ex art. 96 commi 1, 2 e 3 cpc, nonché a corrispondere al Ministero della Giustizia l'ulteriore importo di euro 5.000 ex art. 96 comma 4 cpc".

Parte convenuta opposta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e contrariis reiectis:

IN VIA ISTRUTTORIA

In parziale revoca dell’Ordinanza datata 3.11.2023 rimettere la causa in istruttoria ed ammettersi prova per testi articolata in sede di memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. di Scripta Maneant Srl sul seguente capitolo di prova (in ordine al quale la citata ordinanza non si è pronunciata):

1) vero che in vari incontri con i rappresentanti del Consorzio opponente Lei ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesta in relazione alle fatture emesse ed all’attività svolta in esecuzione del contratto di cui è causa

Si indicano quali testi i sigg. Anna Armaroli e Francesco Iori, entrambi domiciliati presso Scripta Manent Srl, Via dell’Arcoveggio, 74/2, 40129, Bologna.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- rigettare l’opposizione a D.I. promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le causali di cui al presente atto, e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Monza (n. 1111/2023, RG 2609/2023);

- dichiarare inammissibile l’eccezione sollevata in via riconvenzionale di compensazione poiché nulla, inammissibile e/o improponibile dato che risulta incerto l’oggetto e/o il titolo della medesima, oltre che riferita a fatti mai contestati prima d’ora, non provati e attinenti a un credito sicuramente non certo, non liquido e non esigibile e poiché non collegata all’oggetto del giudizio;

IN VIA SUBORDINATA:

- nella denegata ipotesi che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, condannare, comunque, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza al pagamento di €. 42.330,40=(quarantaduemilatrecentotrenta/40), di sorte capitale oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ex D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza delle fatture fino all’effettivo saldo, oltre spese, competenze 15% ex art. 2 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa per capitale e interessi;

- nel merito, in estremo subordine, condannare il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia;
- In ogni caso:
 - condannare parte avversa a somma ritenuta di giustizia per il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 89 cpc per le espressioni offensive contenute nella memoria avversaria ex art. 171 ter n. 2 cpc di cui il Giudice ha già ordinato la cancellazione;
 - condannare parte avversa al rimborso di spese e compensi di giudizio, oltre le spese e compensi del procedimento monitorio.
 - condannare il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" quantificati in Euro 5.000,00= e/o, in caso contrario, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Scripta Maneant s.r.l., società avente per oggetto lo svolgimento di attività di casa editrice, ha chiesto e ottenuto dall'istestato Tribunale il decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, per il pagamento della somma di € 42.330,40, asseritamente dovuta a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni descritte nelle fatture allegate al ricorso (cfr. doc. 2 fasc. mon.).

In particolare, la ricorrente ha esposto che le fatture erano state emesse in forza del contratto sottoscritto tra le parti in data 19.05.2015 avente ad oggetto *“INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA BELLA PRINCIPESSA PRESSO GLI APPARTAMENTI REALI DELLA VILLA REALE DI MONZA”* (doc. 3); che, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 3 del suddetto contratto, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si era impegnato a riconoscere all'odierna ricorrente *“la somma onnicomprensiva di € 265.000,00= oltre all'IVA, pari al costo del Padiglione, così come quantificato e congruito da Regione Lombardia con il Decreto del 18.05.2015 n. 4019”*; che in forza di tale decreto era stato determinato, da parte della Regione Lombardia, *“l'assunzione dell'impegno di spesa di € 323.300,00= e contestuale liquidazione di € 226.310,00= pari al 70% a favore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per la realizzazione del Padiglione Leonardo – Bella Principessa...”* (doc. 4 – decreto n. 4019 del 18.05.2015 della Regione Lombardia con relativo impegno di spesa); che nel citato art. 3 del contratto era previsto che il corrispettivo in favore di Scripta Maneant sarebbe stato erogato secondo tali modalità: *“40% alla firma del presente contratto, 30% al 29.05.2015 e 30% alla conclusione del progetto” ...la liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture...Scripta...acconsente che la liquidazione dell'ultima rata sia subordinata all'effettiva corresponsione da parte della Regione Lombardia della quota a saldo del contributo previsto*; che, in forza della Determinazione del Direttore Generale n. 140 del 19.05.2015, la Regione Lombardia *“ha autorizzato la liquidazione a favore del Consorzio della somma di € 323.300,00= IVA compresa”*; (doc. 5 – Determinazione n. 140 del 19.05.2015); che il Consorzio Villa Reale provvedeva al versamento di tutti gli importi concordati, eccezion fatta per l'ultima fattura n. 1.104 dell'08.10.2015, di importo pari ad Euro 96.990,00= la quale veniva pagata solo parzialmente attraverso il limitato versamento di Euro 54.660,36 (doc. 6 – ordinativi di pagamento del Consorzio a favore di Scripta).

Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Scripta Maneant ha svolto opposizione il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, sollevando in via preliminare pregiudiziale questione di illegittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c. introdotto dal d.lgs., 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ed il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4 L. 162/2014; nel merito, il Consorzio ha sostenuto la non debenza dell'importo azionato da controparte, per mancata corrispondenza tra la somma esposta e quanto effettivamente giustificato con adeguata documentazione; in via di eccezione riconvenzionale, ha esposto un controcredito in compensazione di € 92.840,50 per i costi sostenuti dal Consorzio dopo lo svolgimento della mostra; ha infine concluso per la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96, comma 3 cpc.

Nel costituirsi in giudizio, Scripta Maneant s.r.l. ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., opponendosi alla questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla controparte; ha chiesto emettersi ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. in corso di causa, per la somma di Euro 9.000,00=, in quanto importo non contestato; ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda sollevata in via riconvenzionale di compensazione; in via subordinata in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto comunque la condanna del

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza al pagamento di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa per capitale e interessi, con vittoria di spese e compensi e condanna del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno.

Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, ritenuta inammissibile l'istanza con la quale l'opponente ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e la richiesta di sospensione del giudizio, rigettate le istanze ex artt. 648 e 186 bis c.p.c. sollevate dall'opposta, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria oltre all'acquisizione dei documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2024, previa precisazione delle conclusioni e assegnazioni dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

* * *

Preliminarmente, vanno richiamate le ragioni già esposte dal Tribunale nell'ordinanza del 3.11.2023 con cui è stata respinta, tanto l'istanza con cui l'opponente ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c., quanto l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Quanto alla seconda eccezione, va ribadito che l'art. 3 comma 3, lett. a), decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 dispone espressamente che "*La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione*", escludendo *tout court* la sussistenza di tale condizione di procedibilità per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. Con riferimento alla questione di presunta illegittimità costituzionale del neo introdotto art. 171 bis c.p.c., la stessa si appalesa inammissibile, perché rappresentata in modo eccessivamente generico, attraverso una mera enunciazione critica delle principali novità introdotte al codice di rito dalla Riforma c.d. Cartabia, e in ogni caso carente del carattere della rilevanza, atteso che manca l'indicazione di specifici profili di illegittimità costituzionale con riferimento al caso *de quo*, riducendosi il tutto ad un mero rimando alla questione effettivamente sollevata ex art. 23, comma 3 L. 87/1953 dal Tribunale di Verona in una vicenda processuale diversa, sotto plurimi profili, da quella di specie.

Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.

L'oggetto del contendere riguarda l'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto del 19.05.2015 denominato "*INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA BELLA PRINCIPESSA PRESSO GLI APPARTAMENTI REALI DELLA VILLA REALE DI MONZA*" (doc. 3), pacificamente intercorso tra le odierne parti in causa.

In particolare, le parti controvertono sulla debenza del corrispettivo dovuto a saldo della fattura n. 1104/2015 emessa da Scripta Maneant per complessivi € 96.990,00, pagata parzialmente dal Consorzio per € 54.660,00, una volta verificata, a suo dire, l'effettiva corrispondenza dei costi esposti con quelli effettivamente sostenuti e quietanzati.

Della restante somma di € 42.329,64, azionata con il decreto ingiuntivo qui opposto da Scripta Maneant, il Consorzio ha dichiarato la disponibilità a corrispondere, previa emissione di relativa nota di credito per la differenza, la limitata somma di € 9.000,00, poiché unica somma effettivamente corrispondente agli effettivi costi sostenuti e documentati (cfr. doc. 6).

A sostegno dell'opposizione, il Consorzio ha richiamato la clausola 3 del contratto di affidamento di incarico sottoscritto *inter partes*, che, in merito alle modalità e condizioni per il pagamento del

corrispettivo a Scripta Maneant, prevede espressamente “*Art. 3 Il Consorzio riconoscerà a Scripta Maneant s.r.l. la somma omnicomprensiva di € 265.000, oltre all’IVA, pari al costo del Padiglione, così come quantificato e congruito da Regione Lombardia con il Decreto del 18.5.2015, n. 4019. Il corrispettivo sarà erogato in tre tranches:*

- 40% alla firma del presente contratto;
- 30% al 29 Maggio 2015;
- 30% a conclusione del progetto.

La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito della presentazione di regolari fatture, riportanti il codice CIG associato al presente atto.

La liquidazione della seconda e terza tranches sarà possibile solo a seguito di presentazione delle fatture quietanzate riportanti il codice riportanti il codice CIG associato al presente atto, riferite a tutti i costi sostenuti, come da budget approvato da Regione Lombardia con la DGR sopra citata.

Scripta Maneant s.r.l. prende atto e acconsente che la liquidazione dell’ultima rata sia subordinata all’effettiva corresponsione da parte di Regione Lombardia della quota a saldo del contributo previsto. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione del biglietto di ingresso agli Appartamenti reali saranno ad esclusivo favore del Consorzio, essendo le competenze della Scripta Maneant s.r.l. completamente remunerate dal corrispettivo di cui al punto 3.”

Secondo la prospettazione del Consorzio, in forza di quanto sopra pattuito, il pagamento della seconda e terza parte del corrispettivo in favore di Scripta Maneant poteva avvenire solo a seguito della presentazione di regolari fatture quietanzate riportanti i costi sostenuti inerenti all’incarico affidato, il tutto nei limiti del *budget* di spesa approvato dalla Regione Lombardia.

Va subito rilevato che non è in discussione il rispetto del *budget* approvato dalla Regione con la Determinazione del Direttore Generale n. 140 del 19.05.2015 la Regione Lombardia, che “*ha autorizzato la liquidazione a favore del Consorzio della somma di € 323.300,00= IVA compresa*” (doc. 5 – Determinazione n. 140 del 19.05.2015), somma perfettamente corrispondente al corrispettivo complessivo pattuito in favore di Scripta Maneant (pari a € 265.000,00 oltre IVA e non a € 265.000,00 come più volte sostenuto dalla difesa del Consorzio).

È altrettanto pacifico, oltre che emergente dagli atti e dai documenti di causa, che la Regione Lombardia abbia di fatto erogato in favore del Consorzio la limitata somma di € 265.000,00 (cfr. doc. 7 e 8 fasc. Consorzio) e non la somma di € 323.300,00 corrispondente all’impegno sostenuto dal Consorzio nei confronti di Scripta Maneant.

Tuttavia, questo dato è assolutamente irrilevante e non può essere legittimamente opposto dal Consorzio a Scripta Maneant, tanto più sostenendo che “*la rimanenza (n.d.r. cioè, la differenza tra 323.300 e 265.000,00) avrebbe dovuto essere integrata dagli introiti della vendita dei biglietti ai visitatori*” (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione).

Tale tesi, sostenuta a più riprese dalla difesa del Consorzio, non trova conforto nel testo negoziale, ove è anzi espressamente previsto che “*Gli introiti derivanti dalla maggiorazione del biglietto di ingresso agli Appartamenti reali saranno ad esclusivo favore del Consorzio, essendo le competenze della Scripta Maneant s.r.l. completamente remunerate dal corrispettivo di cui al punto 3*” (cfr. clausola 3 sopra riportata).

La tesi è anche sconfessata da quanto dichiarato dallo stesso Consorzio in citazione (cfr. pag. 4), ove si afferma che “*tra il 19.05.2015 e l’8.10.2015, la Scripta Maneant ha presentato nove fatture – nn 537/2015, 541/2015, 604/2015, 729/2015, 784/2015, 923/2015, 974/2015, 1058/2015, 1104/2015*

relativamente al lavoro svolto per l'organizzazione del predetto evento culturale per un totale pari ad € 323.299,59, cui ha fatto seguito il pagamento da parte del Consorzio della somma complessiva pari ad € 280.969,95 come da appositi mandati di pagamento”, quindi comunque maggiore rispetto alla somma di € 265.000,00 (doc. 5 e 21 fasc. opponente).

Acclarato, quindi, che, in forza dell'accordo sottoscritto, a Scripta Maneant spettasse a titolo di corrispettivo per la realizzazione della mostra “Bella Principessa” la somma totale di € 323.300,00 (corrispondente ad € 265.000,00 oltre iva), va comunque rilevato che tale pagamento era espressamente subordinato, da contratto, a una duplice “condizione”: la prima, indubbiamente realizzatasi, concerne *“l'effettiva corresponsione da parte di Regione Lombardia della quota a saldo del contributo previsto”*, la seconda attiene alla necessità che Scripta Maneant curi la *“presentazione delle fatture quietanzate riportanti il codice riportanti il codice CIG associato al presente atto, riferite a tutti i costi sostenuti, come da budget approvato da Regione Lombardia”*.

Il contenzioso tra le odierne parti si assesta proprio sulla esibizione da parte di Scripta Maneant di validi giustificativi di spesa.

Innanzitutto, va rilevato che non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa di Scripta Maneant secondo cui la stessa non fosse obbligata da contratto a presentare “giustificativi di spesa”, potendo limitarsi a emettere fatture di pagamento come quelle allegate in ricorso (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione).

Può anche essere vero che il Consorzio abbia, fino a un certo punto, regolarmente e tempestivamente pagato le fatture presentate da Scripta Maneant anche tollerando una giustificazione dei costi non rigorosa, ma questo non significa che tale obbligo non sia stato specificamente assunto dalla Scripta Maneant in sede di regolamentazione contrattuale.

In nessun altro senso può intendersi la dicitura *“La liquidazione della seconda e terza trince sarà possibile solo a seguito di presentazione delle fatture quietanzate riportanti il codice riportanti il codice CIG associato al presente atto, riferite a tutti i costi sostenuti”* se non ritenendo che Scripta Maneant fosse tenuta a presentare giustificativi di tutte le spese esposte in fattura, come, tra l'altro, risulta abbia fatto per tutto il corso del rapporto negoziale.

A riprova di ciò, si rinviengono tra i documenti versati dall'opponente tutti gli allegati alla relazione del 21.04.2023 (cfr. doc. 26 e docc. da 26.1 a 26.18), attestanti il regolare invio da parte dell'opposta dei documenti a rendicontazione delle spese sostenute, sottoposti di volta in volta all'approvazione del Consorzio.

Come emerge dallo scambio e-mail del gennaio 2016 tra Francesco Iori per Scripta Maneant e Lorenzo Lamperti per il Consorzio (cfr. doc. 26.10 fasc. opponente), il Consorzio ha ritenuto assolto l'obbligo giustificativo da parte dell'appaltatore per la limitata cifra di € 54.660,36 corrispondente alle seguenti spese: quietanza fattura Voss per euro 16.000,00; quietanza fatture Omlog n. 510953 di euro 30.000,00 ; quietanza nota compenso Geddo di euro 1.000,00; pagamento fattura Moretti Vs. assegno n. 3717479412-10 di euro 4.467,60 “oltre il credito da saldo precedente di euro 3.192,76”.

Nella citata mail viene espressamente dichiarato che “Non vengono ammesse a rendicontazione la nuova fattura Tecton presentata di euro 5.673,00 in quanto la stessa supera il tetto di spesa della voce di riferimento contenuta nel piano economico approvato da Regione Lombardia e la fattura Rai Pubblicità SPA di euro 5.000,00 poiché già in precedenza ampiamente riconosciute fatture analoghe”.

Veniva inoltre richiesto il rispetto di una tempistica precisa, indicata nella data del 31.1.2016.

All'uopo, va rilevato che, per quanto in contratto non fosse previsto il rispetto di alcun termine per l'inoltro delle fatture quietanzate, l'accordo delle parti sul punto emerge dal carteggio via mail sopra

riportato, oltre che dall'obbligo del rispetto dei principi di regolarità contabile imposta all'ente consortile.

Venendo, quindi, all'esame della documentazione prodotta dall'opposta e ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio in merito alla sussistenza del diritto al pagamento dell'importo azionato con il ricorso monitorio spetta all'opposta ai sensi dell'art. 2697 c.c., si osserva che quale documento giustificativo dei costi esposti nella fattura n 1104/2015 oggetto di contestazione, Scripta Maneant ha prodotto unicamente la lettera asseritamente firmata da Peter Silverman, proprietario del dipinto attribuito a Leonardo da Vinci "La Bella Principessa" oggetto della mostra allestita negli appartamenti reali della Villa reale di Monza (cfr. doc. 11) e che sarebbe stata "prestata" a Scripta Maneant per l'intera durata della mostra.

La documentazione è stata fortemente contestata dal Consorzio sia in punto di veridicità che di rilevanza probatoria.

Orbene, sul punto il Tribunale non può che rilevare come effettivamente appaia per lo meno singolare che il noleggio di un'opera di grande pregio e valore come quella in questione sia stato regolamentato attraverso un contratto di poche righe su carta libera e priva di data certa, senza che vi sia nemmeno certezza in ordine all'entità della controprestazione economica, indicata dapprima in € 50.000,00 e successivamente aumentata ad € 70.500,00.

In ogni caso, risultano dirimenti nel caso di specie due circostanze per escludere la rilevanza probatoria della documentazione versata da Scripta Maneant; la prima è che alcun pagamento (né con riferimento alla somma di € 50.000,00 né con riferimento a quella di € 70.500,00) risulta effettivamente versato; la seconda attiene all'irrimediabile tardività rispetto al termine indicato per la rendicontazione con la quale tale documentazione è stata presentata all'ente consortile.

In conclusione, ritiene il Tribunale che l'opposta non abbia compiutamente dimostrato di aver inviato nel rispetto delle scadenze concordate ulteriori giustificativi di spesa per l'incarico di allestimento della mostra "La Bella Principessa", oltre a quelli già positivamente valutati dal Consorzio tramite i mandati di pagamento prodotti in atti e a quelli relativi al pagamento della somma di € 9.000,00, espressamente riconosciuta come dovuta dall'opponente.

A ciò consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna del Consorzio al pagamento della somma non contestata di € 9.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

L'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta dall'opponente è chiaramente formulata in via "subordinata" e, pertanto, in considerazione dell'accoglimento del principale motivo di opposizione, la stessa va ritenuta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza prevalente dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014.

L'esito del giudizio esclude che possano ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria vicendevolmente svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore deduzione o eccezione respinta o assorbita, così dispone:

1. accoglie l'opposizione proposta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1111/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 28.3.2023 su ricorso conforme di Scripta Maneant s.r.l.;

2. condanna il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza a corrispondere a Scripta Maneant s.r.l. la somma di € 9.000,00 oltre interessi come in motivazione;

3. rigetta ogni ulteriore domanda proposta dalle parti;

4. condanna Scripta Maneant s.r.l. in persona del legale rapp.te *pro tempore* a rifondere al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza le spese del presente giudizio che liquida in € 518,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA quest'ultima se dovuta come per legge.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Monza, il 22 febbraio 2024

Il Giudice
Chiara Binetti